

**COMUNE DI VALLE CASTELLANA
PROVINCIA DI TERAMO**



REGOLAMENTO FIDA PASCOLO FRAZIONE SAN VITO

Art. 1 SCOPI E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei terreni montani siti nel territorio ricadente nella frazione di San Vito del Comune di Valle Castellana gravati dal diritto di uso civico di pascolo.
2. Data la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali, pertanto, con il presente Regolamento se ne definiscono le modalità di utilizzo.
3. Si specifica che le assegnazioni ai fini pascolivi sono in fida pascolo, intendendosi con tale definizione quelle concessioni rilasciate a più allevatori residenti nella frazione.

Art. 2 REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO.

1. Al godimento in fida pascolo dei beni demaniali siti nell'ambito del territorio del Demanio Civico della Frazione di San Vito, sono ammessi tutti gli allevatori residenti nella frazione di San Vito nel Comune di Valle Castellana.
2. I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso del registro di stalla e/o del passaporto e/o delle attestazioni sanitarie aggiornati per i capi di bestiame per i quali sono previsti.

Art. 3 DOMANDE

1. Il Responsabile del Servizio competente, con avviso da pubblicare ogni anno entro il mese di FEBBRAIO recante le tariffe di fida stabilite con deliberazione di Giunta di cui all'art.8 del presente regolamento, inviterà gli allevatori residenti nella Frazione, a presentare entro il termine del 15 MARZO le domande di concessione per l'esercizio della fida pascolo, da compilare sugli appositi modelli predisposti dall'Ente Comunale.
2. Il Responsabile del Servizio, in base alle domande ricevute, provvederà alla ripartizione dei territori per i richiedenti frazionisti nei modi di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art.4 APPROVAZIONE DELLE RIPARTIZIONI

Le ripartizioni predisposte saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale entro il 15 APRILE del corrente anno.

Art. 5 MODALITA' ASSEGNAZIONE E CARICO BESTIAME PASCOLI.

1. La quantificazione dei pascoli da assegnare al singolo richiedente avverrà in modo proporzionale al numero dei capi, secondo il rapporto UBA (unità bovina adulta) pari ad 1UBA/1Ha (ettaro) di territorio disponibile.
2. Ai sensi dell'art.4 della legge n.1766/1927 vengono riconosciuti in regime di uso civico essenziale, ovvero quelli destinati al sostentamento dei bisogni della vita dei naturali, fino ad un massimo di 80 capi.
3. Sono riconosciuti, in regime di uso civico utile, ovvero quelli a scopo di industria, i capi eccedenti l'uso civico essenziale.
4. I terreni esuberanti rispetto quelli concessi in regime di uso civico essenziale saranno ripartiti tra i richiedenti;

5. Nell'eventualità in cui i capi da immettere al pascolo in regime di uso civico utile dichiarati risultino eccedenti rispetto ai territori disponibili, verrà stabilita una percentuale di riduzione dei capi eguale per tutti i richiedenti;

6. Ai fini della formazione della superficie pascoliva da assegnare al singolo richiedente si applicherà la seguente tabella indicante i carichi di bestiame e le relative equivalenze secondo il rapporto 1 U.b.a. / Ettaro:

Specie animale	U.B.A./Ettaro
Bovini < 1 anno – maschi	0,4
Bovini < 1 anno – femmine	0,4
Bovini 1-2 anni maschi	0,6
Bovini 1-2 anni femmine	0,6
Bovini > 2 anni maschi	1
Bovini > 2 anni femmine	1
Caprini	0,15
Ovini	0,15
Suini - suinetti < 20 Kg	0,15
Suini - scrofe > 50 Kg	0,4
Suini - altri	0,3
Selvatici (cinghiali, caprioli, ecc)	0,3
Equini < 6 mesi	0,6
Equini > 6 mesi	1

7. Per l'assegnazione delle aree pascolive in favore dei richiedenti, si procederà tramite procedura a sorteggio. Ai fini della determinazione delle aree sono designati dal Comune tanti lotti di assegnazione per quanti sono i Fogli di Mappa interessati dalle particelle pascolive come da allegato A del presente regolamento.

8. Il Responsabile del Servizio competente procederà a pubblicare apposito avviso recante la data in cui si terrà il sorteggio finalizzato quindi a generare un'elenco di beneficiari numerati in ordine crescente dal n.1 in poi per quanti sono i richiedenti ammessi. Tale operazione prevede, tramite estrazione da n. 2 urne (la n.1 con le numerazioni – la n.2 con i nominativi degli assegnatari), l'abbinamento di un numero a ciascun assegnatario. Sarà compito del Responsabile del servizio redigere apposito verbale del sorteggio in presenza di almeno n.2 (due) testimoni.

9. Una volta formato l'elenco definitivo degli assegnatari, il Comune procederà con il conferimento delle aree partendo dal Lotto n.1 in favore del n.1 in elenco;

10. Nel caso in cui l'assegnatario in elenco al n.1 non dovesse coprire l'intera superficie del lotto aggiudicato, si procederà al conferimento parziale del lotto, procedendo, a seguito del calcolo della superficie residuale dello stesso determinata sulla base dei carichi di bestiame fissati, con l'assegnazione di tale superficie in favore del n.2 in elenco e così via per gli altri soggetti inseriti in elenco.

11. Nell'eventualità in cui l'assegnatario dovesse beneficiare di un'assegnazione di terreni che esuberano rispetto al lotto aggiudicato, si attingerà al successivo lotto; l'eventuale superficie residuale del lotto verrà assegnata al n.2 in elenco e così via per i successivi fino ad assegnazione totale dei lotti disponibili.

12. Al fine di garantire la corretta gestione dei pascoli, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, si fa presente che le consistenze di bestiame autorizzate per l'immissione al pascolo di cui alle dichiarazioni presentate dai singoli nell'ambito delle domande di cui all'art.3 comma 1, saranno oggetto di appositi controlli da parte dell'Ufficio competente. L'assegnatario della concessione dovrà garantire il possesso dei capi autorizzati per l'intero periodo di pascolamento previsto dalle prescrizioni di massima vigenti. Saranno comunque ammesse, in favore di ogni assegnatario, eventuali riduzioni di bestiame ricomprese nella percentuale massima del 10% del totale dei capi autorizzati al pascolo per sopravvenute necessità aziendali oppure per cause di forza maggiore. Per eventuali riduzioni superiori al 10% dei capi autorizzati al pascolo è fatto obbligo, in capo ad ogni assegnatario, di darne immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente per gli adempimenti consequenziali che prevedono la ripartizione degli equivalenti territori liberati in favore degli altri allevatori. In mancanza di tale comunicazione da parte del singolo assegnatario, il Comune si riserva di risolvere unilateralmente la concessione con contestuale informazione verso le autorità competenti e di intraprendere ogni azione prevista per Legge in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.

Art. 6 DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO

1. Scaduto il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, gli allevatori residenti nella frazione che volessero immettere al pascolo i propri capi di bestiame, dovranno rivolgere apposita domanda, indirizzata al competente Responsabile del Servizio, il quale potrà accoglierla solo nel caso in cui i pascoli sui terreni demaniali della Frazione di San Vito siano ancora disponibili.

2. La variazione quantitativa dei capi da introdurre al pascolo non è ammessa dopo la presentazione della domanda.

Art. 7 RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. La riscossione della tassa per il diritto di fida avverrà a mezzo di versamento su c.c.p. n. 10768646 oppure tramite bonifico bancario avente IBAN: IT93F0760103200001049536087, o mediante Pago PA, intestati alla Tesoreria del Comune di Valle Castellana, e dovrà essere versata in unica soluzione ENTRO GIORNI 5 (cinque) dal rilascio dell'attestazione di concessione dei pascoli recante l'importo da corrispondere.

2. Il mancato pagamento nei termini e modi stabiliti comporterà l'annullamento della richiesta di immissione.

Art. 8 LE TARIFFE DELLA FIDA PASCOLO

1. Gli allevatori autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli della Frazione di San Vito, sono tenuti al pagamento di una tariffa nella misura stabilita di volta in volta con delibera della Giunta Comunale da emanare e pubblicare non oltre il 31 GENNAIO di ogni anno.

3. Sono esenti dal pagamento della fida pascolo i lattanti.

Art. 9 VALIDITA' DELLA CONCESSIONE

I residenti beneficiari della concessione al pascolamento in fida sono autorizzati a farlo per il periodo stagionale (monticazione e demonticazione).

Art. 10 MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI

1. In applicazione dell'art. 22 della L. R. n°3 del 04.01.2014 dal reddito netto dei pascoli formato dalla fida pascolo, sarà prelevata una quota pari al 20% che sarà incamerata in apposito capitolo del bilancio Comunale, da destinarsi esclusivamente a lavori di miglioramento dei pascoli.

2. L'Amministrazione Comunale, provvede alla realizzazione di opere per il miglioramento dei pascoli e alla loro manutenzione straordinaria, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, attingendo ai fondi di cui al comma 1 ed eventualmente, ad altre provvidenze pubbliche. La stessa Amministrazione può in caso di inerzia da parte degli assegnatari di ogni singolo comparto provvedere alla realizzazione di lavori di ordinaria manutenzione con facoltà di rivalsa.

Art. 11 RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

1. I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli assegnati ed in caso di danneggiamento i proprietari del bestiame saranno responsabili dei danni arrecati.

2. A tale fine l'Amministrazione Comunale nella persona del Responsabile del Servizio competente, con l'ausilio ove richiesto degli Agenti di Polizia Locale o altre Forze dell'Ordine, all'inizio e alla fine del periodo di pascolo, può procedere alla verifica e alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico-colturali del cotico erboso, redigendone sempre apposito verbale.

3. Nel caso in cui siano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione Comunale valuterà i danni e applicherà le sanzioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 12 MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L'esercizio del pascolo sui terreni del Demanio Civico della frazione San Vito è esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Vigilanza continua degli animali, secondo quanto disposto dalle vigenti norme regionali, da parte del proprietario o del custode all'uopo incaricato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune.

2. Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelli depositati presso l'apposito ufficio della A.S.L.e del Comune.

3. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.

4. Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia Veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti Autorità tecniche e amministrative. Il Sindaco, su proposta della A.S.L., con l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, ricorrendone i presupposti, può sospendere l'utilizzo dei pascoli assegnati, al fine di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria.

5. Obbligo del titolare dell'allevamento di comunicare la data di inizio e termine monticazione, con almeno 10 giorni di anticipo agli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo, in modo da consentire verifiche ed accertamenti.

6. In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia presso il competente servizio A.S.L. ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune. La carcassa dovrà essere smaltita secondo le indicazioni del Servizio veterinario, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.

7. l'allevatore è obbligato a ruotare con cadenza non inferiore a giorni 5 e non superiore a giorni 10 le recinzioni all'interno delle quali sono custoditi gli animali immessi al pascolo.

8. Il Comune declina ogni responsabilità per danni che l'allevatore ed il suo bestiame dovessero procurare o subire.

Art. 13 COMPORAMENTI VIETATI

1. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni adibiti a pascolo prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.

2. È vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni del demanio civico, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

3. È vietato immettere nei terreni concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato.

4. È vietato fare uso del fuoco ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali principi di incendio e/o danneggiamenti.

5. È vietata a chiunque l'asportazione delle deiezioni prodotte dal bestiame, in quanto le suddette deiezioni restano acquisite al pascolo come concime naturale.

6. È vietato utilizzare fertilizzanti chimici, fitofarmaci o diserbanti.

7. È vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, piste o altri percorsi forestali esistenti nei terreni concessi a pascolo.

8. È vietato cedere ad altri la concessione delle terre civiche assegnate.

9. È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolativi fieno, strame e legna.

10. È vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi.

11. È vietato effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo non consentito.

Art. 14 SANZIONI

1. Ove non diversamente stabilito da altre norme statali o regionali, per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione stabilita dall'articolo 7 bis della L. 267/2000 secondo le procedure di cui alla Legge 689 del 24 novembre 1981 Modifiche al sistema penale.

2. In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.
3. Qualora il titolare di fida pascolo introducesse il proprio bestiame al pascolo in periodo non consentito, oltre a soggiacere alla sanzione amministrativa prevista, verrà diffidato ad allontanare gli animali. In caso non ottemperasse immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dalle aree demaniali, sarà perseguito a termini di legge.
4. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Locale, la Polizia Provinciale, i Carabinieri forestali e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria.
5. Per ogni animale introdotto abusivamente al pascolo oltre il numero consentito, si applica una penale pari ad € 25,00 oltre alla sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo.

Art. 15 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il mancato pagamento della tariffa di fida pascolo nei termini stabiliti comporterà l'esclusione dalla fida nella stagione in corso.
2. La violazione di 2 o più norme al presente Regolamento, verbalizzata dagli organi addetti alla vigilanza, a carico del titolare di una concessione al pascolo, nel corso della stessa stagione pascoliva, comporterà automaticamente la decadenza della concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.
3. La pronuncia di decadenza, comporterà, automaticamente, l'impossibilità di ottenere per le annualità successive, il rilascio o il rinnovo della concessione, senza diritti di azioni o risarcimenti di sorta.
4. In nessun caso l'Amministrazione Comunale è tenuta al rimborso di quanto versato dall'allevatore per la revoca o per la rinuncia della concessione dei pascoli.
5. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

Art. 16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche dalle norme del R.D. n°3267 del 1923, del R.D. n. 1126/1926, dalla Legge n°1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi Civici e del relativo Regolamento approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928, ancorché vigenti e dalla L. R. 25/1988 "Norme in materia di usi civici" con le successive modifiche e integrazioni, nonché del D.Lgs 168/2017.
2. Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. n°320 del 08.02.1954 e la Legge Regionale n° 3 del 4 gennaio 2014.

Art. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.

Art. 18 ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si compone di n.1 allegato che descrive in dettaglio le aree soggette a pascolo del territorio frazionale con indicazione della reale superficie pascolabile rilevata secondo i dati estrapolati dal

Sian. Detti dati possono essere soggetti a piccole variazioni e pertanto il Comune può periodicamente procedere ad apposite revisioni al fine di accertare le reali superfici a pascolo.

Art. 19 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO A

ELENCO DEI TERRENI DEMANIALI CIVICI AD USO PASCOLO DELLA FRAZIONE DI SAN VITO SUDDIVISI PER LOTTI DI ASSEGNAZIONE

SUPERFICI NETTE AGGIORNATE AL 31/12/2023 SECONDO I DATI PRODOTTI DAL SIAN.

PASCOLI SAN VITO 2024 CONCESSIONI				
FOGLIO	PARTICELLA	SUP.CATASTALE HA,0000	SUP. PASCOLABILE 2024 HA,0000	LOTTI
5	94	5,3950	4,3215	LOTTO 1
5	129	3,4810	2,6269	
5	160	0,5750	0,5938	
9	27	1,9240	0,3000	LOTTO 2
9	72	57,0420	45,8806	
10	1	34,6300	26,3439	LOTTO 3
10	5	0,6780	0,6187	
10	21	13,3950	12,7599	
14	50	56,4080	37,9670	LOTTO 4
16	1	5,3390	4,6028	LOTTO 5
16	70	3,7370	3,5198	
16	72	43,7750	14,4896	
21	17	1,7490	0,4925	LOTTO 6
21	171	1,1990	0,2363	
21	300	1,9110	0,3328	
22	2	5,2110	3,6173	LOTTO 7
22	9	59,5070	8,9672	
22	10	0,0790	0,0000	
22	11	84,4730	7,4433	
30	2	11,4190	0,0025	LOTTO 8
27	39	4,0660	2,1810	LOTTO 9
27	85	1,3270	0,6785	
19	18	4,5190	0,2300	LOTTO 10
19	48	3,8340	0,4000	
TOTALE TERRITORIO PASCOLABILE			178,6059	